



COMUNE DI INARZO

Provincia di Varese

Copia

DELIBERAZIONE N. 12
Del 28/04/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di – seduta pubblica

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)- DETERMINAZIONE ALIQUOTE,DETRAZIONI E VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2016

L'anno **2016** addì **28** del mese di **Aprile** alle ore **21.00** presso la sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Nominativo	Presente
Benedetta Brughera	SI
Montagna Mauro	SI
Bica Giuseppe	SI
Gorini Barco Manuel	SI
Ambrosio Francesco	NO
Romano Caterina	NO
Oriani Ambrogio	SI
Rocchi Emanuel	SI
Casola Francesco	SI
Locorotondo Cosimo	SI
Totale presenti 8	
Totale assenti 2	

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Salvatore Curaba**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco - Montagna Mauro**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Servizio: Servizio Finanziario

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)- DETERMINAZIONE ALIQUOTE,DETRAZIONI E VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i..

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016 (G.U. n. 55 in data 07.03.2016), con il quale è stato prorogato al 30 APRILE 2016 , il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2016-2018, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTI:

- a) l'art. 172, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

RICHIAMATO infine l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita *"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non"*

regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

VISTE la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it e la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale.

CONSIDERATO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposto Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19.05.2014 successivamente modificato con deliberazione consiliare N 12 del 29.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 703, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 con il quale si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU

VISTO l'art. 8 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, così come modificato dall'art. 1, comma 713, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale il presupposto dell'IMU è, pertanto, il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale ad eccezione di quanto disposto dal comma 707, dell'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che per gli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 compete, comunque, l'aliquota ridotta e le detrazioni dell'abitazione principale.

VISTO l'art. 1, comma 708, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto l'esenzione al versamento dell'IMU per i fabbricati rurali strumentali e per gli immobili "merce".

DATO ATTO che, ai sensi del comma 677, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia

superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che, per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

-Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli 2016 l'IMU:
non è più dovuta per i terreni agricoli;

Sono altresì esenti i terreni :

a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; -

-Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 5)

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015;

RILEVATO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 29.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015

RITENUTO di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2016, come segue:

- **0,90 (zero,novanta) per cento – Altri Fabbricati;**
- **0,90 (zero,novanta) per cento – Aree fabbricabili;**
- **0,35 (zero,trentacinque) per cento – Abitazione principale e relative pertinenze di immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A8 ed A/9 .**

-Di determinare che l'imposta "IMU" per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00 (duecento/zero)**;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.23 del 18.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2016-2018;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto, si rinvia alle norme legislative inerenti i tributi.

VISTO il vigente Statuto Comunale.

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità

DATO ATTO che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e inseriti al suo interno, per formarne parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli di Regolarità tecnica e di Regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012.

Il Sindaco espone la proposta deliberativa, dandone ampio conto del contenuto.

Preso atto che nessun consigliere comunale, chiede di intervenire in merito, il Sindaco mette ai voti la proposta deliberativa.

Con votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n. 8
Consiglieri Astenuti n.0
Voti Contrari n.3 (Rocchi, Casola, Locorotondo)
Voti favorevoli n.5.

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Di confermare, per l'anno 2016, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già deliberate per l'anno 2015, come segue:

- **0,90 (zero,novanta) per cento – Altri Fabbricati;**
- **0,90 (zero,novanta) per cento – Aree fabbricabili;**

- 0,35 (zero,trentacinque) per cento – Abitazione principale e relative pertinenze di immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A8 ed A/9.

Di determinare che l'imposta "IMU" per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00 (duecento/zero)**;

2. di dare atto che, con la misura delle aliquote e detrazioni deliberate, il gettito dell'Imposta Municipale propria previsto per l'esercizio 2016 è pari a € 99.374,00;

3. di confermare la tabella di determinazione dei valori imponibili delle Aree edificabili in vigore già per gli anni 2012-2013-2014-2015, che si allega alla presente;

4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016;

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo IMU, si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 19.05.2014 successivamente modificato con propria deliberazione n. 12 del 29.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

6. di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario di procedere, durante l'anno 2016, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante la TASI /IMU per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;

7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);

8. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di INARZO, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009;

9. di pubblicare, in modo permanente, le aliquote IMU sul sito web istituzionale del Comune.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze:

Consiglieri Presenti n.8

Consiglieri Astenuti n. 0

Voti Contrari n. 3 (Rocchi , Casola,Locorotondo);

Voti favorevoli n. 5.

DELIBERA

Di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

COMUNE DI INARZO

**TABELLA DI DETERMINAZIONE VALORI
IMPONIBILI AREE EDIFICABILI**
Confermate con delibera del CC n. 12 del 28.4.2016

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

AMBITO	Valore per mq
Residenziale IR/1 e IR/2	€ 62,00
Ambiti di trasformazione soggetti a piano attuativo AT1-AT2-AT3-AT4-AT6-AT8	€ 62,00
Ambito di trasformazione soggetto a piano attuativo AT5	€ 52,00
Insedimenti Produttivi Esistenti IPE	€ 67,00
Aree di intervento coordinato di completamento	
AIC 2	€ 62,00
AIC 3	€ 65,00
AIC 5	€ 67,00
AIC 6	€ 52,00



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 16**

Ufficio Proponente: **Ufficio Bilancio**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)-
DETERMINAZIONE ALIQUOTE,DETRAZIONI E VALORE AREE EDIFICABILI ANNO 2016**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio)

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/04/2016**

Il Responsabile di Settore
Stefania Vanetti

Visto contabile

Ufficio Bilancio

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **21/04/2016**

Responsabile del Servizio Finanziario
Stefania Vanetti

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Montagna Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Salvatore Curaba

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Inarzo, 29/04/216

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Salvatore Curaba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione proprio perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 è divenuta esecutiva il 28/04/2016

Inarzo, 29/04/216

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Salvatore Curaba

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Inarzo, **29/04/2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Salvatore Curaba